



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

in funzione di

**Sezione specializzata in materia d'impresa**

così composto:

Dott. Francesco Mannino

*presidente*

Dott. Stefano Cardinali

*giudice*

Dott.ssa Clelia Buonocore

*giudice rel.*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 34654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 23 giugno 2015 e vertente

TRA

**SIMONATO EUGENIO**, nato a Roma il 17.06.1967 (C.F. SMN GNE 67H17 H501V), e **SIMONATO SILVIO**, nato a Roma il 20.01.1972 (C.F. SMN SLV 72A20 H501A), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via di Monte Verde n. 160, presso lo studio dell'Avv. Carlo M. Benedetto Aloisi, che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

*Attori*

E

**CITES s.r.l.** (già **CITES s.n.c. DI DECIO EDUARDO & C.**), con sede legale in Roma, alla Via della Pisana n. 193, in persona dell'Amministratore



Unico e legale rappresentante p.t., Decio Eduardo, nonché, in proprio, **DECIO EDUARDO** (C.F. DCE DRD 60R05 H501K), e **DECIO ANDREA** (C.F. DCE DNR 92D04 H501K), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Lago di Lesina n. 35, presso lo studio dell'Avv. Claudio Coratella, che li rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

*Convenuti*

OGGETTO: Impugnazione di deliberazione assembleare.

CONCLUSIONI. All'udienza del 23 giugno 2015 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per gli attori: "Piaccia al Tribunale, dichiarare inefficace, nulla e/o annullabile la deliberazione assembleare oggetto di impugnazione, per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese di lite";

per i convenuti: "In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione proposta dagli attori, atteso che la controversia promossa da Simonato Eugenio e Simonato Silvio deve ritenersi devoluta alla cognizione degli arbitri, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 12 dello Statuto della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. (ora CITES s.r.l.). Condannare, quindi, gli odierni attori alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per *"aver costretto i convenuti a costituirsi in un giudizio illegittimo"*. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *editio actionis*. Nel merito, rigettare le domande formulate da Simonato Eugenio e Simonato Silvio dacché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore dei convenuti, in quanto antistatario".

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Simonato Eugenio e Simonato Silvio deducevano che



- erano soci della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C., unitamente a Decio Eduardo e Decio Andrea;
- a far data dal 01.03.2012 Decio Eduardo rivestiva anche la carica di amministratore unico della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C.;
- con avvisi inoltrati a mezzo lettera raccomandata, l'amministratore unico aveva convocato l'assemblea dei soci della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C., per l'adunanza del 17 marzo 2014;
- nell'ordine del giorno di cui al predetto avviso di convocazione le questioni da trattare in assemblea risultavano così indicate: *“Adempimenti prodromici ai fini della trasformazione della Società Cites s.n.c. di Decio Eduardo & C. in società a responsabilità limitata e delibere conseguenti”*;
- tuttavia, nel corso dell'assemblea del 17 marzo 2014, non erano state adottate mere decisioni afferenti gli adempimenti finalizzati alla trasformazione ch , invece, con il voto favorevole dei soci di maggioranza Decio Eduardo e Decio Andrea, era stata assunta una vera e propria delibera di trasformazione della CITES s.n.c. in societ  a responsabilit  limitata.

Ci  premesso, gli attori deducevano che la delibera di trasformazione in contestazione doveva considerarsi del tutto invalida, dacch , in patente violazione di norme inderogabili,

- era stata adottata a sorpresa ed in difetto di adeguata informazione;
- era stata assunta dall'assemblea ordinaria (e, quindi, senza l'intervento di un Notaio);
- non era stata preceduta dalla valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della societ  da trasformare, e dalla indicazione degli oneri e costi connessi alla trasformazione.

Simonato Eugenio e Simonato Silvio lamentavano, infine, che, in occasione dell'adozione della delibera in contestazione, neppure era stato sottoposto al



vaglio dei soci lo Statuto della società derivante dalla trasformazione; rassegnavano, quindi, le conclusioni richiamate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, con un'unica comparsa si costituivano la CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. (poi CITES s.r.l.), nonché i soci Decio Eduardo e Decio Andrea, i quali, in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione nonché l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione promossa da Simonato Silvio e Simonato Eugenio, dacché avente ad oggetto una controversia che, in forza della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 12 dello Statuto sociale, era rimessa alla cognizione arbitrale.

I convenuti contestavano, poi, nel merito le prospettazioni di parte attrice deducendo che, in occasione dell'assemblea del 17 marzo 2014, non era stata certo deliberata la trasformazione della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. in società a responsabilità limitata, ma si erano assunte mere decisioni afferenti gli adempimenti prodromici alla successiva trasformazione.

Con ordinanza del 23 gennaio 2015, veniva rigettata l'istanza degli attori volta ad ottenere la sospensione degli effetti e dell'esecuzione della delibera impugnata: indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 23 giugno 2015 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa inammissibile l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti e volta a far valere l'improponibilità dell'azione introdotta da Simonato Eugenio e Simonato Silvio, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 12 dello Statuto sociale; e tanto in considerazione del fatto che tale eccezione è stata sollevata allorquando



era già venuto a scadenza il termine perentorio previsto per la formulazione, ad opera della parte convenuta, di eccezioni in senso stretto.

In proposito va, innanzitutto, rammentato che, come certo ben noto, dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c. - nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 10 e 11 della L. 26 novembre 1990, n. 353, con effetto a far data dal 30 aprile 1995, e successivamente novellato, quanto al solo art. 167 c.p.c., dall'art. 2, III co., lettera b *ter* del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 - si ricava, senza tema di dubbio, che il convenuto che intenda proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, deve a ciò provvedere, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza per la comparizione e trattazione, come fissata nell'atto di citazione ovvero differita ai sensi dell'art. 168 *bis*, u. co., c.p.c..

In particolare, va rammentato che lo "spostamento" in avanti del termine per la tempestiva costituzione del convenuto si ha nei soli casi in cui l'udienza fissata con l'atto di citazione sia stata differita con apposito decreto del Giudice designato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c., e non nelle ipotesi in cui – come nella fattispecie concreta - la prima comparizione e trattazione della causa venga differita d'ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 *bis* c.p.c. o per altra ragione.

Deve, poi, evidenziarsi che l'eccezione di compromesso rientra indubbiamente nel novero delle eccezioni in senso stretto; pertanto, in difetto di tempestiva e rituale eccezione della parte interessata, al Giudice è precluso il rilievo d'ufficio sia della propria incompetenza per l'operatività di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, sia della improponibilità dell'azione per l'operare di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Precisato quanto sopra e passando all'esame della fattispecie concreta va rilevato che, a fronte di una udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 15 novembre 2014, e non differita dal Giudice relatore con decreto ex art. 168 *bis*, V co., c.p.c. – ma oggetto di un mero differimento d'ufficio ex art. 168 *bis*, IV



co., c.p.c., irrilevante per i fini che ci occupano – gli odierni convenuti si sono costituiti, depositando la comparsa contenente l’eccezione preliminare di compromesso, solo in data 28 ottobre 2014 (come da annotazione della Cancelleria) e, dunque, oltre il termine di giorni venti previsto a pena di decadenza e da computarsi, a ritroso, avendo riguardo alla data del 15.11.2014.

Né ad impedire, nel caso di specie, la declaratoria della inammissibilità dell’eccezione preliminare di compromesso potrebbe rilevare la circostanza che Simonato Eugenio e Simonato Silvio non abbiano contestato la tardività dell’avversa costituzione.

Invero, il sistema delle preclusioni e decadenze che, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, è destinato a governare il procedimento civile ordinario, è ispirato alla *ratio* di garantire la celerità e la concentrazione dei giudizi civili, onde la relativa violazione, dovendosi considerare pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell’interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche in presenza di “acquiescenza” della parte legittimata a dolersene (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2008, n. 7270; Cass. Civ., Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2004, n. 12314).

Ritiene, poi, il Tribunale che si palesino del tutto prive di pregio le doglianze di parte convenuta, afferenti la pretesa nullità dell’atto di citazione.

A fondamento di tale ultima eccezione, la CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. (ora CITES s.r.l.) nonché Decio Eduardo e Decio Andrea hanno allegato che

- pur avendo impugnato una delibera adottata dai soci di società in nome collettivo, gli attori, nell’atto introduttivo del giudizio, avevano invocato il disposto dell’art. 2479 *ter* c.c. destinato ad operare con limitato riferimento alle decisioni assunte da soci di società a responsabilità limitata;
- nella formulazione delle conclusioni di cui all’atto di citazione, non risultavano indicati gli estremi per la esatta ed inequivoca individuazione della deliberazione assembleare contestata;



- nella parte espositiva del medesimo atto di citazione le ragioni della impugnazione risultavano svolte sul presupposto del tutto erroneo che, in occasione della assemblea del 17 marzo 2014, fosse stata deliberata la trasformazione della CITES s.n.c. in società a responsabilità limitata.

Ciò posto, deve risolutamente escludersi che le suddette censure possano rilevare ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c., che - come noto - contiene una indicazione tassativa dei vizi che comportano la nullità dell'atto di citazione.

Invero, con riferimento alla prima delle censure di cui sopra, non può non rammentarsi che l'individuazione delle norme applicabili nella fattispecie concreta dedotta in lite è attività interamente rimessa al Giudice il quale, nell'esplicazione di un siffatto potere e dovere, non è affatto vincolato dai richiami normativi, eventualmente erronei, contenuti negli atti di parte (*da mihi factum, dabo tibi ius*).

Quanto al secondo profilo di doglianza, deve osservarsi che l'individuazione e la ricostruzione della esatta portata delle domande formulate dall'attore e, più in generale, l'enucleazione del *thema decidendum* concretamente dedotto in lite, vanno effettuate non certo avendo riguardo alle solo "conclusioni" – di formulazione necessariamente sintetica – bensì attraverso un esame complessivo dell'atto di citazione e, quindi, tenendo conto anche delle prospettazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella parte espositiva.

Ebbene, nel caso di specie, la lettura e l'esame complessivo delle deduzioni svolte nell'atto di citazione ben consentono di individuare – senza margini di incertezza - l'oggetto della domanda proposta da Simonato Eugenio e Simonato Silvio ed, in particolare, la specifica deliberazione assembleare dagli Stessi impugnata.

Va, infine, osservato che l'ultima delle censure sopra richiamate non rileva sul piano della invalidità dell'atto di citazione, ponendo, piuttosto, una questione che attiene al merito.



Pur palesandosi immeritevoli di seguito le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi al rigetto dell'impugnazione proposta da Simonato Eugenio e Simonato Silvio.

In proposito, va osservato che gli odierni attori hanno chiesto specificamente la declaratoria della invalidità ed inefficacia della deliberazione di trasformazione asseritamente adottata dall'assemblea dei soci della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. all'adunanza del 17 marzo 2014; hanno, inoltre, formulato le censure poste a fondamento della spiegata impugnazione sul presupposto che, nel corso della cennata assemblea, non siano state assunte mere decisioni afferenti gli "adempimenti prodromoci" in vista della successiva trasformazione della CITES s.n.c. in società a responsabilità limitata, ma sia stata stata proprio deliberata e disposta la cennata trasformazione.

Senonché – come già evidenziato in seno all'ordinanza resa a definizione del subprocedimento cautelare promosso nel corso del presente giudizio – la mera lettura del verbale dell'assemblea del 17 marzo 2014 rende palese come, in tale frangente, siano state assunte esclusivamente - come da ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione - decisioni concernenti gli adempimenti preliminari necessari in vista della successiva trasformazione (deliberata, invece, in seno all'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2014).

Segnatamente, dalla lettura del verbale è inferibile che all'adunanza del 17 marzo 2014, a seguito del positivo apprezzamento della maggioranza circa l'opportunità di dar corso alla (successiva) trasformazione per le ragioni e secondo le linee indicate dall'amministratore, l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Decio Eduardo e Decio Andrea, null'altro ha deliberato se non di dare mandato all'amministratore *"di nominare un professionista di comprovata competenza e professionalità iscritto all'Albo dei Revisori Contabili per effettuare la Relazione di Stima del patrimonio della società propedeutica all'operazione di trasformazione, così come prescritto dal 2° comma dell'art. 2500 ter del codice civile"*, nonché di *"nominare un Notaio di comprovata competenza e*



*professionalità per stipulare l'Atto di Trasformazione ai sensi degli artt. 2498 e segg. del codice civile".*

D'altro canto, a riprova e conferma del fatto che, nel corso dell'assemblea del 17 marzo 2014, non sia stata affatto deliberata la trasformazione della Decio s.n.c. in società a responsabilità limitata, rileva la circostanza che – come puntualmente dedotto e documentato dai convenuti – la suddetta trasformazione è stata, invece, decisa e disposta nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi innanzi al Notaio Marina Montelatici in data 20 ottobre 2014.

Ed infatti, nel verbale di tale ultima assemblea – redatto da Notaio, secondo le prescrizioni di legge – è dato leggere, tra l'altro, quanto segue: *"I comparenti (n.d.r. Decio Eduardo e Decio Andrea) premettono: che essi sono soci della società in nome collettivo CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. [...]; che si ritiene utile che la società sia trasformata in società a responsabilità limitata con il capitale sociale di euro 10.000,00; che a tale scopo è stata nominata la Dottoressa Silvia Appetecchia [...], perito ai sensi degli artt. 2498 e 2465 c.c., la quale, nella sua relazione [...], ha accertato il patrimonio sociale netto pari ad euro 46.548,00 e, quindi, idoneo alla suddetta trasformazione; che a tale scopo, è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, l'assemblea dei soci per deliberare secondo quanto sopra specificato, sul seguente ordine del giorno:*  
**1) trasformazione della società CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. in CITES s.r.l.**; *2 approvazione del testo dello Statuto della società in calce al presente atto [...]:*

Ebbene, alla luce delle emergenze di cui sopra, non può che pervenirsi al rigetto della domanda proposta da Simonato Eugenio e Simonato Silvio, atteso che le censure e doglianze dagli Stessi formulate avrebbero potuto assumere rilievo solo laddove fosse emerso che – contrariamente a quanto realmente occorso – già nel corso dell'assemblea tenutasi in data 17 marzo 2014 era stata deliberata la trasformazione della CITES s.n.c. in società a responsabilità limitata.



Ritiene, poi, il Tribunale che vada rigettata anche la domanda formulata dai convenuti e volta ad ottenere la condanna di Simonato Eugenio e Simonato Silvio al risarcimento dei danni per lite temeraria.

In proposito va rammentato che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, va innanzitutto evidenziato che i convenuti, pur gravati dall'onere della prova, non hanno offerto elementi da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbiano sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Non va taciuto, poi, che le complessive emergenze in atti neppure consentono di cogliere, nell'iniziativa assunta dagli attori e nella condotta processuale dagli Stessi tenuta, i profili di malafede e colpa grave che devono indefettibilmente ricorrere perché possa affermarsi la responsabilità processuale aggravata.

Invero, dalla documentazione acquisita è inferibile che lo stesso amministratore della società convenuta ha indirizzato agli odierni istanti comunicazioni ed atti idonei ad ingenerare confusione ed equivoci circa la reale portata delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci della CITES s.n.c. di Decio Eduardo & C. all'adunanza del 17 marzo 2014.



Alla soccombenza consegue la condanna di Simonato Eugenio e Simonato Silvio, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali (in esse comprese quelle relative al subprocedimento cautelare), nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Claudio Coratella, Procuratore dei convenuti dichiaratosi antistatario.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 34654/2014 R.G., così provvede:

- Rigetta la domanda formulata da Simonato Eugenio e Simonato Silvio.
- Rigetta la domanda proposta dai convenuti e volta ad ottenere il ristoro dei danni per lite temeraria.
- Condanna Simonato Eugenio e Simonato Silvio, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali (in esse comprese quelle relative alla fase cautelare), che liquida in complessivi euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore dell'Avv. Claudio Coratella, Procuratore dei convenuti dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore  
Clelia Buonocore

Il Presidente  
Francesco Mannino

